



CITTA' di SURBO
(Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO
per l'accesso ai Servizi e alle Prestazioni Sociali
Agevolate Comunali

Approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 164 del 02/10/2019, così come rettificato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 166 del 09/10/2019.

INDICE

CAPO 1 - OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI

- Art. 1 - Disposizioni Generali
- Art. 2 - Riferimenti normativi
- Art. 3 - Finalità ed obiettivi
- Art. 4 - Destinatari
- Art. 5 - Requisiti economici di accesso
- Art. 6 - Minimo Vitale
- Art. 7 - Diritti degli interessati
- Art. 8 - Modalità di accesso

CAPO 2 – SERVIZI SOCIALI COMUNALI

- Art. 9 - Tipologie dei servizi/interventi/prestazioni
- Art. 10 - Interventi economici di sostegno al reddito
- Art. 11 - Istruttoria degli Interventi economici di sostegno al reddito
- Art. 12 - Progetto di Servizio Sociale Professionale
- Art. 13 - Commissione di Valutazione
- Art. 14 - Integrazione di rette di ospitalità per ricoveri residenziali e/o semiresidenziali di disabili e anziani
- Art. 15 - Concorso dell'interessato e dei parenti tenuti agli alimenti al costo della retta di ricovero di disabili e anziani.
- Art. 16 - Pagamento di rette per inserimenti residenziali e/o semiresidenziali di minorenni su disposizione dell'Autorità Giudiziaria
- Art. 17 - PRESTAZIONI E SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LECCE.

CAPO 3 - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 - Norme di riferimento
- Art. 19 - Clausola di salvaguardia
- Art. 20 - Regolamentazione di servizi
- Art. 21 - Entrata in vigore
- Art. 22 - Utilizzo dei dati personali

CAPO 1 - OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI

Art. 1 - Disposizioni Generali

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Surbo esplica nell'ambito delle funzioni attribuite ai Comuni dalle norme vigenti, al fine di realizzare un sistema di interventi e servizi sociali utili per concorrere alla prevenzione ed all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Il Comune di Surbo interviene in attuazione di leggi nazionali, regionali di settore e del Piano Regionale delle Politiche Sociali, secondo la programmazione che viene definita con il Piano Sociale di Zona definita dell'ambito territoriale sociale di pertinenza.

I servizi e gli interventi attuati dal Comune sono improntati ad un approccio universalistico, volto al miglioramento della qualità della vita di tutte le persone che vivono sul territorio comunale: a tale scopo il Comune promuove la partecipazione alla definizione dei programmi di intervento nel campo dei servizi/interventi sociali, ricercando la collaborazione degli altri soggetti pubblici, del terzo settore, delle famiglie, dei singoli e della comunità locale in genere.

Nell'ottica di una programmazione associata, in attuazione del Piano Sociale di Zona, è prevista la gestione associata di alcuni servizi e funzioni con i Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Lecce. I rapporti di collaborazione sono regolati da apposita Convenzione, ai sensi di legge.

Il Comune di Surbo concorre a sviluppare la partecipazione attiva e la solidarietà sociale, valorizzando le iniziative delle persone e dei nuclei familiari, le forme di auto aiuto e la solidarietà organizzata espressa dagli enti pubblici come dal terzo settore.

Il Comune eroga servizi ed interventi sociali, in gestione diretta o ricorrendo a terzi, secondo principi di equità, economicità e buona amministrazione, definendo standard di qualità, strumenti di verifica e controllo e garantendo la partecipazione dei soggetti interessati al sistema di valutazione.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare, il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Art. 117 della Costituzione;
- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. ii.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- Legge Regionale n. 19/2006;
- Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 e. ss. mm. ii.;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e. ss. mm. ii.;
- Legge n. 26 del 28 marzo 2019;
- D. G. R. n. 703 del 9 aprile 2019.

Art. 3 - Finalità ed obiettivi

Gli interventi ed i servizi di cui al presente Regolamento perseguono le seguenti finalità di :

- a. prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono generare situazione di bisogno e di emarginazione;
- b. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
- c. favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione;
- d. favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;

- e. promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio;
- f. agire a sostegno della famiglia e dell'individuo perseguendo l'obiettivo della permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Art. 4 – Destinatari

Gli interventi, i servizi e le prestazioni oggetto del presente Regolamento sono rivolti ai cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Surbo, che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del Minimo Vitale (così come definito nel successivo art. 6), nonché ai profughi, ai rifugiati, ai richiedenti asilo politico, agli stranieri e apolidi nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, nonché secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

In caso di situazioni di emergenza e pronto intervento, sono estesi eventualmente anche alle persone non residenti che si trovano occasionalmente nel territorio comunale per il tempo strettamente necessario a consentire il rientro nel Comune di appartenenza, sul quale si farà eventualmente rivalsa.

Ai minori in stato di abbandono, anche non residenti, il Comune garantisce la "Pronta accoglienza residenziale", con obbligo di rivalsa sul Comune di residenza del minore.

Art. 5 - Requisiti economici di accesso

Per avere accesso agli interventi di sostegno al reddito di cui all'art. 9 del presente Regolamento occorre essere in possesso dei seguenti requisiti, così come risultanti dall'attestazione ISEE in corso di validità:

- Essere iscritto all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Surbo;
- ISEE ordinario di accesso non superiore al MINIMO VITALE, così come definito al successivo art. 6;
- Assenza di auto o moto immatricolate per la prima volta nei 12 mesi precedenti alla domanda;
- Patrimonio mobiliare non superiore ad € 3.000,00;
- Patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad € 5.000,00;
- ISRE (INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE/parametro scala di equivalenza) non superiore ad € 5.000,00;
- Non essere percettori, al momento della presentazione della domanda, di altre specifiche misure, quali:
 - Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI);
 - Assegno di Disoccupazione (ASDI) o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.
- assenza, tra i componenti del nucleo, al momento di presentazione dell'istanza di accesso, di altre misure economiche a carico del bilancio comunale, o di altre misure regionali e/o nazionali (Red 3.0, RdC);
- Assenza di assegni o pensioni estere o altri emolumenti economici non dichiarati ai fini ISEE superiori ad € 300,00 mensili.

Art. 6 - Minimo Vitale

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 328/2000, si definisce "minimo vitale" la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Esso corrisponde all'importo annuo dell'assegno sociale INPS, in virtù dell'adeguamento ISTAT riportato annualmente nell'apposito Decreto Mef, e viene fissato quale soglia ISEE di accesso per beneficiare delle prestazioni sociali agevolate quali interventi di sostegno al reddito, che la Giunta Comunale, con proprio atto, rivede ogni anno. Per l'anno 2019 è fissato in € 5.953,87.

La Giunta può rivedere annualmente, inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno e, comunque, ad avvenuta determinazione, da parte dell'INPS, del valore dell'assegno sociale per l'anno di riferimento, il valore del contributo massimo erogabile ed i valori dell'ISRE e/o del patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui al precedente art. 5, nonché le soglie ISEE di cui ai successivi artt. 14 e 15. Nel caso di mancata deliberazione entro i predetti termini, si intendono confermati i valori dell'anno precedente.

Art. 7 - Diritti degli interessati

I Servizi Sociali garantiscono all'interessato:

- a) la completa informazione su interventi, servizi e prestazioni garantiti ed erogati dal sistema integrato dei servizisociali, sulle modalità di accesso e sulle possibilità di scelta;
- b) la consulenza professionale del personale in dotazione al competente Settore, volta a valutare l'eventuale presa in carico;
- c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale (fatti salvi gli obblighi di legge nei casi previsti dalla normativa).

Art. 8 - Modalità di accesso

L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente Regolamento può avvenire:

- a) su richiesta del diretto interessato;
- b) su richiesta di un familiare o altro soggetto autorizzato ai sensi di legge;
- c) su segnalazione scritta di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza formalmente i Servizi, nello svolgimento della propria attività professionale.
- d) su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Nei casi previsti alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso, qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

I richiedenti dovranno possedere i requisiti reddituali e patrimoniali stabiliti annualmente con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

CAPO 2 –SERVIZI SOCIALI COMUNALI

Art. 9 - Tipologie dei servizi/interventi/prestazioni

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e le forme di erogazione dei seguenti servizi/interventi/prestazioni:

- A) **Interventi economici di sostegno al reddito:**
 - A.1. – **CONTRIBUTO CONTINUATIVO** (in alternativa all'istituzionalizzazione di minori e anziani);
 - A.2 - **CONTRIBUTO UNA TANTUM;**
 - A.3. – **CONTRIBUTO A GENITORI SOLI** con figli minori a carico.
- B) **Integrazione di rette di ospitalità per ricoveri residenziali e/o semiresidenziali di disabili e anziani;**
- C) **Pagamento di rette per inserimenti residenziali e/o semiresidenziali di minorenni su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.**

Art. 10 - Interventi economici di sostegno al reddito.

Possono presentare istanza di accesso ai contributi di cui al presente articolo, i cittadini residenti nel Comune di Surbo in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

1. **CONTRIBUTO CONTINUATIVO:** consiste in un contributo economico teso a sostenere eccezionalmente e temporaneamente la famiglia, purché in presenza di uno o più minori destinatario/i di provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria che coinvolgano il Servizio Sociale Comunale, o una persona anziana, verificata con ogni mezzo l'assenza di una rete familiare di supporto e/o la presenza di parenti tenuti agli alimenti, in alternativa all'istituzionalizzazione, mediante l'elargizione mensile di somme di denaro, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal

successivo paragrafo 4, ultimo capoverso, previa proposta progettuale del SSP e per un periodo massimo di sei mesi, che ne stabilisca modi di utilizzo e tempi.

Il contributo continuativo:

- deve avere il carattere dell'eccezionalità e della temporaneità, nelle more che la famiglia o l'anziano attivino tutte le risorse e/o gli interventi condivisi nell'ambito del progetto individualizzato di SSP di cui all'art. 12, finalizzate al superamento delle criticità che hanno determinato il bisogno di ricorrere a tale misura economica;
- non è cumulabile con altre misure a carico del bilancio comunale, ne' con altre misure regionali e/o nazionali di sostegno al reddito (Red 3.0, RdC, etc.) se attive al momento della presentazione dell'istanza. Nel caso in cui le predette misure, che i cittadini interessati sono tenuti, comunque, ad attivare, vengano percepite nel corso del periodo di erogazione del contributo, lo stesso verrà revocato;
- l'importo massimo del CONTRIBUTO MENSILE è fissato in € **200,00** e dovrà essere vincolato alle spese stabilite nell'ambito del progetto di SSP, di cui all'art. 12.

2. CONTRIBUTO UNA TANTUM: consiste in un contributo economico teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie, per i casi sotto dettagliati, mediante la straordinaria elargizione, una tantum, di somme di danaro, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal successivo paragrafo 4, ultimo capoverso, non ripetibile durante l'arco dello stesso anno solare e verificata l'impossibilità o inefficacia della demonetizzazione del contributo, attraverso forme di sostegno alternative:

2.1 RIPRISTINO E/O MANTENIMENTO DI UTENZE PER INTERRUZIONE DI INTERRUZIONE DELLA

FORNITURA di gas, acqua e luce (sono escluse le utenze telefoniche) **MAX 300**;

2.2 SPESE PER BOLLETTE LUCE, ACQUA, GAS **MAX 150**;

2.3 MENSILITA' AFFITTI ARRETRATI **MAX 300**;

2.4 SPESE MEDICHE NON COPERTE DA SSN DI IMPORTANZA RILEVANTE (sono ammesse a contributo le spese riguardanti l'acquisto di dispositivi sanitari e/o farmaci nonerogati dal servizio sanitario, ma indispensabili per il trattamento della patologia). La richiesta di contributo deve essere accompagnata dalla prescrizione del medico con la certificazione attestante la specifica patologia e l'indispensabilità del dispositivo/farmaco, supportata da documentazione di spesa fiscalmente valida **MAX 150**;

2.5. - SPESE DI VIAGGIO PER CONTROLLI MEDICI FUORI REGIONE: supportate da documentazione sanitaria attestante i controlli e documenti giustificativi di spesa fiscalmente validi **MAX 300**;

2.6. - EVENTI LUTTUOSI: supportati da documentazione di spesa/preventivi validi **MAX 400**. In tale ipotesi, è condizione per l'elargizione del contributo l'assenza di parenti e/o affini in grado di sostenere tali spese.

Il contributo una tantum non è cumulabile con altre misure a carico del bilancio comunale.

3. CONTRIBUTO A GENITORI SOLI con figli minori a carico

La condizione di "genitori soli con figli minori a carico" si intende nel caso di genitore collocatario/affidatario (anche non esclusivo) dei figli per una delle seguenti motivazioni:

- vedovanza;
- riconoscimento del minore da parte di un solo genitore;
- detenzione dell'altro genitore;
- azioni legali in corso (già avviate e documentate) volte ad ottenere l'assegno di mantenimento mensile per il/i figlio/i, da parte del genitore non convivente.

Il contributo, pari a max € 5,00 al giorno, dovrà essere vincolato alle spese riguardanti il/i minore/i a carico del genitore richiedente, così come condivise nell'ambito del progetto individualizzato di SSP.

Esso non è cumulabile con altre misure a carico del bilancio comunale, ne' con altre misure regionali e/o nazionali di sostegno al reddito (ANF, MAT, Red 3.0, RdC, etc.) se attive al momento della presentazione dell'istanza e se superiori ai valori mensili di cui alla seguente tabella, fermo restando il rispetto dei requisiti economici di accesso di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO MASSIMO mensile misura economica attiva
2	€ 150,00
3	€ 200,00
4	€ 250,00
5	€ 300,00
6 o più	€ 350,00

Nel caso in cui le predette misure vengano percepite nel corso del periodo di erogazione del contributo, lo stesso verrà revocato.

4. MODALITA' DI EROGAZIONE

Gli interventi economici di sostegno al reddito di cui ai precedenti punti 1, 2, 3:

- Vengono erogati su istanza dell'interessato o di persona titolata, come per legge, ad agire per nome, per conto e nell'interesse del beneficiario;
- Si intendono rivolti a tutto il nucleo familiare anagrafico, come risultante da stato di famiglia, pertanto, può presentare domanda solo un componente del nucleo familiare;
- Vanno presentati sull'apposita modulistica predisposta dal Settore Servizi Sociali del Comune di Surbo (disponibile presso l'Ufficio e sul sito istituzionale dell'Ente nelle sezioni dedicate), corredata dagli allegati in essa dettagliati a seconda della tipologia di prestazione.
- Non sono cumulabili con altre misure a carico del bilancio comunale;
- Non sono cumulabili con altre misure regionali e/o nazionali di sostegno al reddito;
- Prevedono la sottoscrizione di un progetto con il Servizio Sociale Professionale come definito all'art. 12. La mancata accettazione dei progetti proposti dal SSP del Comune comporterà l'esclusione dalla fruizione del beneficio;
- Non sono erogabili qualora l'Ente si faccia carico del pagamento di rette socio assistenziali, residenziali e/o semiresidenziali, per minori, anziani e/o disabili appartenenti al nucleo familiare del richiedente.

Si precisa inoltre che:

1. L'ammissibilità delle domande di contributo economico sarà valutata in ordine di arrivo al protocollo dell'Ente;
2. I contributi possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - Con quietanza del richiedente;
 - Con quietanza diretta all'eventuale soggetto creditore;
 - Con quietanza a persona diversa da chi ha presentato la domanda, in presenza di conflitti familiari o rischio di gestione irrazionale del contributo;
 - Con quietanza del Servizio Sociale Professionale.

Art. 11 - Istruttoria degli Interventi economici di sostegno al reddito

L'accesso dei cittadini residenti nel Comune di Surbo agli interventi economici di sostegno al reddito di cui al precedente art. 8, ad eccezione dell'inserimento residenziale o semiresidenziale di minori in strutture su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, avviene su istanza dell'interessato o di altra persona titolata ad agire in nome e per conto del beneficiario, secondo il seguente iter (fermo restando la normativa nazionale sui procedimenti amministrativi):

Domanda: presentazione della domanda presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Surbo su apposita modulistica predisposta dal Settore Servizi Socio Assistenziali e disponibile presso i competenti uffici e sul sito istituzionale dell'Ente. La domanda va compilata in ogni sua parte e corredata di tutti gli allegati specificati nella modulistica, in carenza dei quali il personale del Settore può richiedere integrazione documentale o, previa motivata richiesta, ulteriore documentazione. Le domande carenti della documentazione necessaria non saranno istruite e ne verrà data comunicazione al richiedente, come per legge. Il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, le condizioni reddituali e

patrimoniali del proprio nucleo familiare anagrafico. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica del proprio nucleo.

Istruttoria: l'istruttore amministrativo incaricato provvede ad esaminare la documentazione, avviare le verifiche di competenza sulle autocertificazioni e sul possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, oltre a curare l'eventuale richiesta di integrazione documentale, se necessario, e/o la comunicazione di rigetto dell'istanza per carenza di requisiti o di documentazione. All'esito delle suddette verifiche, trasmette le risultanze degli atti istruttori all'Assistente Sociale che, come dettagliato nel successivo art.12 "Progetto di Servizio Sociale", avvia gli interventi tecnico professionali di propria competenza ed elabora un progetto di intervento personalizzato al fine di finalizzare l'uso del contributo ed aiutare il cittadino, se del caso, anche ad attivare altre risorse, personali, familiari, istituzionali, la rete formale ed informale di aiuti. La sottoscrizione di tale progetto è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio richiesto.

Conclusione dell'iter: l'istruttoria si conclude con la trasmissione degli atti al Responsabile di Settore, che adotta il provvedimento di concessione o rigetto dell'istanza in base alle risultanze istruttorie.

La concessione del contributo è subordinata, altresì, alla disponibilità di risorse economiche al momento della concessione del beneficio, nei limiti degli stanziamenti in Bilancio.

Art. 12 Progetto di Servizio Sociale Professionale

I cittadini residenti, che richiedono l'accesso ad interventi di sostegno al reddito e/o l'integrazione del pagamento di rette residenziali o semiresidenziali, sono tenuti a condividere una progettualità con l'Assistente Sociale Comunale.

Una volta che l'istruttore amministrativo incaricato, conclusa la fase istruttoria di propria competenza, trasmette gli atti all'Assistente Sociale Comunale, la medesima effettua uno o più colloqui conoscitivi e, se del caso, visite domiciliari.

Conclusi gli interventi tecnico-professionali di Servizio Sociale volti ad inquadrare il bisogno e le fragilità che sono alla base della richiesta del cittadino, l'Assistente Sociale elabora un progetto di intervento personalizzato al fine di finalizzare l'uso del contributo ed aiutare il cittadino, se del caso, anche ad attivare altre risorse, personali, familiari, istituzionali, la rete formale ed informale di aiuti.

Nel progetto, che deve essere condiviso e sottoscritto anche dall'interessato (quale condizione *sine qua non* per avere accesso al beneficio specifico richiesto), viene esplicitato:

- il bisogno espresso dal richiedente ed il bisogno rilevato dall'assistente sociale;
- le criticità che hanno generato la richiesta di intervento dell'ente;
- la finalità/motivazione del progetto;
- gli obiettivi a breve e lungo termine dell'intervento;
- gli impegni di ognuno dei soggetti coinvolti nel progetto;
- descrizioni di eventuali altre risorse da attivare da parte del cittadino e/o dell'Assistente Sociale
- la durata del progetto
- i risultati attesi
- l'entità dell'intervento e/o dell'eventuale compartecipazione alla spesa;
- tempi e modalità di verifica;
- indicatori di valutazione.

Art. 13 - Commissione di Valutazione

Nei casi di comprovate situazioni di disagio sociale non contemplate dal presente Regolamento, di cui venga a conoscenza il Servizio Sociale comunale, scaturite dalla valutazione complessiva del bisogno espresso e dalla condizione globale della persona o del nucleo, in particolare in presenza di minori cui garantire un'adeguata tutela e protezione per non esporli a situazioni di rischio, i criteri e le indicazioni limitative contenute nel presente Regolamento potranno essere derogati con parere di una Commissione appositamente costituita nei modi e nelle forme di seguito specificati.

La Commissione di Valutazione, nominata dal Responsabile del Settore Servizi Socio Assistenziali, è così composta:

- Responsabile del Settore Servizi Socio Assistenziali (con diritto di voto, Presidente)
- Assistente Sociale (con diritto di voto, componente)
- Responsabile dell'Avvocatura Comunale (con diritto di voto, componente).

La Commissione ha il compito di:

- 1) Esaminare e valutare le richieste pervenute mediante l'analisi della documentazione prodotta per l'erogazione di prestazioni sociali, su proposta dell'Assistente Sociale;
- 2) Determinare la tipologia e l'importo dei contributi e/o delle prestazioni sociali disciplinate dal presente Regolamento, verificata l'impossibilità di attivare, al momento della domanda, altre forme di aiuto.

La Commissione viene convocata e presieduta dal Presidente (o suo delegato) e si riunisce, di norma, ogni qualvolta il Servizio Sociale Professionale ravvisi il bisogno e l'urgenza di intervenire a supporto della persona o del nucleo in situazione di comprovato disagio sociale, non in possesso, al momento della domanda di accesso, di tutti i requisiti contemplati dal presente Regolamento.

La Commissione di valutazione deve, in ogni modo, esprimersi entro 30 giorni dal momento in cui il Servizio Sociale Professionale sottopone alla stessa la richiesta di contributo.

Le decisioni della Commissione vengono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto e devono essere congruamente motivate.

La concessione della prestazione sociale, previa sottoscrizione di progetto di SSP di cui al successivo art. 12, è disposta con determinazione dirigenziale in base alle direttive contenute nel verbale dei lavori regolarmente redatto e sottoscritto dai componenti della Commissione di Valutazione.

La Giunta Comunale è autorizzata ad adottare apposito "Regolamento di Funzionamento della Commissione di valutazione".

Art. 14

Integrazione di rette di ospitalità per ricoveri residenziali e/o semiresidenziali di disabili e anziani.

Beneficiari di tale intervento economico possono essere cittadini anziani non autosufficienti e/o disabili residenti nel Comune di Surbo, il cui bisogno, a rilevanza sociale o sanitario, non può essere gestito con autonomia nella propria abitazione o nel nucleo familiare in cui sono inseriti e che, pertanto, necessitano di ricovero, temporaneo o definitivo, presso idonee strutture autorizzate al funzionamento ai sensi del R. R. n. 4/07 e ss. mm. e ii..

Nel caso di ricovero in strutture che erogano solo prestazioni assistenziali di natura sociale (e non sanitaria), l'eventuale concessione di una compartecipazione economica al pagamento della retta è condizionata a specifica valutazione del Servizio Sociale Professionale comunale ed alla sottoscrizione, da parte del cittadino, del Progetto di Servizio Sociale Professionale come definito all'art. 12.

La scelta della struttura deve ricadere su quella che applichi la retta economicamente più conveniente per l'Ente e, comunque, previa verifica del possesso di regolare autorizzazione al funzionamento, ai sensi del R. R. 4/2007 e ss. mm. ii..

Nel caso di ricovero in strutture che erogano anche prestazioni assistenziali di natura sanitaria, l'eventuale concessione di una compartecipazione economica del Comune al pagamento della parte sociale della retta, è condizionata a valutazione ed accertamento della necessità di ricovero da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto Socio Sanitario della Asl di Lecce. Inoltre, qualora, la valutazione dell'UVM attesti l'effettivo bisogno, il cittadino è tenuto, nel Progetto di Servizio Sociale Professionale come definito all'art. 12, ad accettare il ricovero presso la prima struttura convenzionata disponibile all'accoglienza.

Una volta accertata la necessità di ricovero, il Comune, su richiesta dell'interessato, interviene nell'integrazione della retta, per la parte relativa alla quota sociale, solo quando il medesimo, partecipando con tutte le proprie risorse economiche, e/o i familiari tenuti per legge agli alimenti, non siano in grado di sostenere l'intera retta.

In ogni caso, la soluzione residenziale va presa in considerazione solo dopo aver verificato l'impossibilità di rispondere al bisogno con altri servizi/interventi di sostegno che manterrebbero la persona il più a lungo possibile nel proprio ambiente di vita o in famiglia, fermo restando l'assenza di familiari tenuti agli alimenti ai sensi del codice civile.

Il cittadino interessato, residente nel Comune di Surbo, o altra persona titolata ad agire in suo nome e per suo conto, accertata da parte del SSP o dell'UVM la necessità di ricovero stabile in struttura come nei precedenti paragrafi, presenta all'Ente formale richiesta di integrazione della retta residenziale o semi-

residenziale, fornendo, allo scopo, tutte le informazioni necessarie a descrivere la propria situazione reddituale, patrimoniale e familiare al momento della richiesta.

Il Servizio Sociale Comunale, a seguito di tale istanza, coinvolge formalmente i familiari tenuti agli alimenti ai sensi del Codice Civile, al fine di verificare la loro capacità di compartecipazione alla spesa, mediante acquisizione dell'ISEE attestante la loro situazione reddituale e patrimoniale, e di calcolare, come nel successivo art. 15, l'importo della quota di compartecipazione al costo della retta di ospitalità del congiunto.

In caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione da parte dei parenti, il Comune di Surbo adotta le misure necessarie, nei confronti degli obbligati, per il tramite dell'Avvocatura Comunale, per il recupero delle somme eventualmente anticipate.

Nel caso di anziani soli, senza parenti tenuti agli alimenti, che possiedano immobili di proprietà, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può intervenire con l'integrazione della retta a condizione che il beneficiario si renda disponibile a disporre del suo patrimonio in accordo con l'Ente e per generare la liquidità necessaria per provvedere al pagamento dei costi del servizio, ricorrendo ad uno dei seguenti "negozi giuridici":

- Comodato: il Comune prende in consegna l'immobile se ne serve per un uso determinato con l'obbligo di restituirlo al ricoverato qualora venga dimesso, o agli eventuali eredi alla di lui morte;
- Donazione: il beneficiario per spirito di liberalità dona al Comune la sua proprietà;
- Costituzione di diritto di usufrutto su immobile dell'utente: se alla di lui morte, non si verifica l'estinzione del credito, cade in successione la nuda proprietà e prosegue l'usufrutto (che non potrà superare i trenta anni - art. 979 C.C.).

L'intervento economico del Comune per l'integrazione della retta di ospitalità di un cittadino anziano e/o disabile in regime residenziale e/o semiresidenziale, prevede la sottoscrizione di un progetto con il Servizio Sociale Professionale (come definito all'art. 12) da parte dell'interessato e dei parenti tenuti agli alimenti eventualmente coinvolti, che viene trasmesso al Responsabile del Settore per l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza.

Con proprio atto, il Responsabile del Settore Servizi Socio Assistenziali concede l'integrazione della quota sociale della retta, il cui importo è calcolato sulla base della differenza tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla copertura integrale da parte del cittadino, prendendo in considerazione tutte le sue entrate e tutto il suo patrimonio, lasciando nella disponibilità mensile del medesimo una quota del proprio reddito, pari ad € 150,00, elevabili ad € 200 in presenza di un amministratore di sostegno o un tutore nominato con decreto del Giudice tutelare, per il soddisfacimento di eventuali necessità personali non coperte dalla retta di ospitalità.

L'importo concesso verrà erogato direttamente alla struttura, previa presentazione di fattura, a saldo parziale, da parte della stessa al Comune, relativa alla mensilità di riferimento, nella misura del contributo concesso.

Art. 15

Concorso dell'interessato e dei parenti tenuti agli alimenti al costo della retta di ricovero di disabili e anziani.

Ai fini della compartecipazione dell'interessato e dei parenti tenuti agli alimenti al costo della retta, si stabilisce quanto segue:

A) Il cittadino destinatario dell'intervento è tenuto a compartecipare con tutte le sue risorse economiche e patrimoniali al pagamento della retta, fatto salvo un importo mensile che resta nella disponibilità del medesimo cittadino di cui al precedente art. 14, per il soddisfacimento di eventuali necessità personali non coperte dalla retta di ospitalità.

B) Qualora le risorse economiche dell'interessato siano insufficienti a coprire l'intera retta, in presenza di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C., questi concorrono alla spesa con quote percentuali rispetto alla propria situazione economica equivalente in base alla seguente tabella:

ISEE ORDINARIO	PAGAMENTO QUOTA MENSILE A CARICO DI CIASCUN PARENTE TENUTO
----------------	--

Fino ad € 5.953,87 (pari al minimo vitale fissato quale soglia di accesso, per l'anno 2019, agli interventi economici di sostegno al reddito)	Non intervengono al pagamento dell'integrazione
DA 5.953,88 A 10.000,00	Intervengono con i 4/5 della restante quota sociale non coperta dall'interessato, riducibile sino ad 1/2 nell'ipotesi di unico parente tenuto
DA 10.001,00 in poi	Intervengono con l'intero importo della restante quota sociale non coperta dall'interessato

In caso di parenti tenuti agli alimenti con indicatore ISEE superiore ad € 10.000,00, il Comune non integra la retta di ricovero.

Qualora più soggetti sono obbligati in base all'art. 433 del C.C., la retta dovuta è divisa in parti uguali tra gli stessi e per ognuno sarà acquisita la dichiarazione ISEE e verificata la quota di partecipazione in base alla tabella di cui sopra.

C) Qualora l'ammontare della compartecipazione al pagamento della retta dei familiari tenuti agli alimenti sia superiore alla differenza tra l'intera retta e la quota coperta dai redditi dell'assistito, tale compartecipazione viene ridotta in proporzione alla situazione economica di cui alla precedente tabella al punto B.

D) Qualora l'ammontare della retta risulti superiore alla somma delle quote dovute dal ricoverato e dai familiari, il Comune provvede alla integrazione della medesima per la quota non coperta dagli interventi di cui sopra.

E) Nel caso in cui il Comune abbia concesso contributi di integrazione retta a ricoverati in attesa del riconoscimento di pensione, indennità o altro, questi dovranno restituire al Comune la somma percepita dalla data del primo ricovero, purché l'indennità ricevuta non sia inferiore all'integrazione concessa. Sarà compito dell'Avvocatura Comunale mettere in atto i provvedimenti utili per il recupero degli arretrati di pensione o indennità, liquidati anche in periodi precedenti all'approvazione del presente Regolamento.

F) L'integrazione del pagamento delle rette da parte del Comune viene calcolata in base alla retta del primo posto disponibile, sia esso convenzionato o non, adeguato ai bisogni della persona che necessita del ricovero. Successivamente al primo ricovero, il ricoverato in struttura non convenzionata, viene trasferito nella prima struttura convenzionata disponibile. In tal caso si provvederà al ricalcolo dell'integrazione del pagamento della retta da parte dell'utente, dei parenti tenuti agli alimenti e del Comune. Nel caso in cui il ricoverato non accetti, per motivi famigliari e/o per situazioni particolari, di trasferirsi sul posto convenzionato, lo stesso dovrà farsi carico della differenza della retta.

G) La determinazione dell'ammontare degli interventi economici da parte del Comune e la determinazione delle quote di concorso al costo dei servizi socio-assistenziali da parte degli utenti e dei familiari tenuti al mantenimento ai sensi del presente articolo, presuppone una valutazione della situazione economica come di seguito:

- a. Il reddito del ricoverato viene inteso come il complesso di tutte le entrate nette ivi compreso stipendio, pensioni, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento e qualsiasi altra assegnazione fissa di godimento, comunque documentate, incluse le somme esenti per legge da imposizione tributaria;
- b. per i famigliari tenuti agli alimenti si considera l'indicatore ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e. ss. mm. ii.. Dall'ISEE dei famigliari tenuti agli alimenti sono detratte le spese continuative di carattere assistenziale accertate in istruttoria. Se i famigliari del ricoverato fanno parte del suo nucleo, questi contribuiscono al pagamento della retta in base alla propria situazione economica calcolata senza considerare il ricoverato;
- c. In ogni caso l'autorizzazione alla compartecipazione è condizionata dalle disponibilità di bilancio del Comune anche tramite la compilazione di una lista di attesa secondo le priorità derivanti essenzialmente dai requisiti economici dell'interessato e dei famigliari;
- d. Per quanto attiene l'eventuale patrimonio mobiliare e finanziario (depositi bancari, postali, azionari, beni di varia natura ecc.) l'assistito dovrà esprimere la propria situazione al momento della domanda di integrazione mediante dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e. ss. mm.;

- e. D'ufficio si provvederà annualmente o, comunque, ogni qualvolta intervengano modifiche alla situazione reddituale e/o patrimoniale dell'interessato o dei parenti tenuti agli alimenti, alla revisione della documentazione che ha concorso alla concessione dell'integrazione;
- f. In caso di ricovero temporaneo il concorso alle spese da parte del ricoverato e dei famigliari tenuti agli alimenti viene calcolato in proporzione al periodo di ricovero e tenuto conto delle spese del ricoverato per il mantenimento della propria abitazione.
- g. L'assistente sociale valuta il coinvolgimento di altre figure ove sussistano opportuni presupposti e condizioni.

H) (Rapporti con la struttura)

- Ad avvenuta definizione dell'entità del contributo comunale, la data di decorrenza verrà comunicata alla struttura da parte del Servizio Sociale. La decorrenza non potrà essere retroattiva.
- Nel caso di integrazione della retta di ricovero da parte dell'Amministrazione Comunale a favore dell'assistito, la copertura a saldo parziale avverrà mediante presentazione di idonea fattura da parte della struttura al Comune nella misura del contributo approvato. La garanzia dell'assunzione degli oneri di ricovero per la parte spettante rimarrà in capo all'assistito o ai parenti per lui garanti, con i quali la struttura avrà rapporti diretti.

I) (Recuperi e rivalse)

1. Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido, redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'Amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, il contributo e/o il beneficio concesso, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio.
2. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale attiva specifica azione di recupero tramite l'Avvocatura Comunale del credito.

L) Il provvedimento di concessione o diniego dell'intervento economico è adottato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, interrompe il decorso del termine. Nel provvedimento di interruzione del termine, il Responsabile del Servizio assegna un termine decorso inutilmente il quale, assume il provvedimento conseguente. Il Responsabile del Servizio, a conclusione del procedimento, adotta il provvedimento di concessione o diniego e ne dà comunicazione al richiedente ed eventualmente all'ente che ospiterà lo stesso ed ai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

Art. 16

Pagamento di rette per ricoveri residenziali e/o semiresidenziali di minorenni su disposizione dell'Autorità Giudiziaria

La legge 184/83, così come modificata dalla legge 149/2001 "Diritto del minore ad una famiglia", stabilisce all'art.1 il diritto per lo stesso di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali devono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nella propria famiglia, attraverso l'attivazione degli opportuni interventi/servizi di sostegno, volti ad assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Qualora il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria minorile, viene affidato ad una struttura di tipo residenziale o semi residenziale, nei compiti ad essa riconosciuti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria limiti l'esercizio della potestà genitoriale e disponga l'inserimento di un minore, residente nel Comune di Surbo, in struttura residenziale o semiresidenziale, con retta a carico del Comune, qualora non sussistano i requisiti per l'accesso al sistema dei Buoni Servizio della Regione Puglia, i genitori ed i parenti del minore tenuti agli alimenti, sono tenuti a compartecipare alla spesa della retta in

proporzione alla propria situazione reddituale e patrimoniale, in quanto i medesimi mantengono, comunque, l'obbligo del mantenimento del minore (Art. 147 C.C. - Doveri verso i figli).

Una volta individuata la struttura in cui verrà inserito il minore e l'ammontare della retta giornaliera, il SSP comunale avvia l'istruttoria per la richiesta di compartecipazione alle spese da parte degli esercenti la potestà genitoriale e, in subordine, da parte degli eventuali parenti tenuti agli alimenti ex art. 433 C.C.

Ai fini della compartecipazione economica al costo della retta da parte dei genitori, nella situazione reddituale e patrimoniale, occorre ricomprendere anche i contributi ed i benefit economici riconosciuti loro per il proprio status di genitore con figli minorenni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assegni al nucleo familiare, assegno di maternità, reddito di cittadinanza ecc.).

I genitori dei minori inseriti in strutture residenziali o semiresidenziali sono tenuti, allo scopo, a fornire tutte le informazioni necessarie a descrivere la propria situazione reddituale, patrimoniale e familiare.

Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria che dispone l'inserimento in struttura residenziale di un minore dia facoltà al genitore di essere inserito unitamente al/ai figlio/i, il medesimo è tenuto a compartecipare al costo della propria retta.

La capacità di compartecipazione alla spesa da parte dei genitori e/o dei familiari del minore tenuti agli alimenti viene verificata mediante acquisizione dell'ISEE attestante la loro situazione reddituale e patrimoniale, al fine di calcolare, secondo la seguente tabella, l'eventuale propria quota di compartecipazione al costo della retta residenziale o semiresidenziale, nell'ambito di un progetto condiviso e sottoscritto con il Servizio Sociale Professionale, come descritto al precedente art. 12.

ISEE	PAGAMENTO QUOTA MENSILE DEI PARENTI TENUTI
Fino ad € 5.953,87 (pari al minimo vitale fissato quale soglia di accesso, per l'anno 2019, agli interventi economici di sostegno al reddito)	Non intervengono nel pagamento della retta
DA € 5.953,88 A € 7.500,00	compartecipano con una quota del 10% sull'importo della retta
DA € 7.501,00 A € 10.000,00	compartecipano con una quota del 20% sull'importo della retta
DA € 10.001,00 A € 20.000,00	compartecipano con una quota del 40% sull'importo della retta
DA € 20.001,00 A € 30.000,00	compartecipano con una quota dell'80% sull'importo della retta

In caso di genitori e/o parenti tenuti agli alimenti con indicatore ISEE superiore ad € 30.000,00, il Comune non integra la retta di ricovero.

Si precisa che:

A - La quota mensile in carico ai genitori non potrà essere inferiore, comunque, all'importo degli assegni familiari mensili in busta paga relativi al minore inserito e non potrà essere superiore al costo effettivo dell'intervento.

B - D'ufficio, si provvederà annualmente o, comunque, ogni qualvolta intervengano modifiche alla situazione reddituale e/o patrimoniale, alla revisione della documentazione che ha concorso a stabilire la quota di compartecipazione al costo della retta residenziale o semiresidenziale.

C. Qualora, in corso d'anno, si verifichi una situazione di disoccupazione, cessazione del lavoro, cassa integrazione per un componente del nucleo familiare, sarà possibile presentare una certificazione ISEE aggiornata, che prende in considerazione la nuova situazione lavorativa.

D. Per la parte di spesa di propria competenza, gli interessati sottoscrivono un'assunzione di impegno al pagamento, che corrisponderanno direttamente alla struttura.

E. In caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione da parte dei parenti, il Comune di Surbo adotta le misure necessarie, nei confronti degli obbligati, per il tramite dell'Avvocatura Comunale.

F. Gli interventi residenziali e semiresidenziali sono rivolti ai residenti nel Comune di Surbo, fatta eccezione per i minori in stato di abbandono che necessitino di pronta accoglienza, salvo poi rivalersi sul Comune di residenza degli stessi.

Art. 17 - PRESTAZIONI E SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LECCE

Il Comune di Surbo è uno dei dieci comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Lecce, con cui gestisce in maniera associata una serie di funzioni, servizi e prestazioni, proprie dei servizi sociali, cui possono avere accesso i cittadini di Surbo.

Con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale n. 33 del 22/02/2019, è stato recepito il "REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI DI AMBITO", che disciplina i criteri di accesso e le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni di Ambito Territoriale Sociale di Lecce e a cui si rimanda.

I servizi erogati dall'Ambito e disciplinati dal predetto Regolamento sono i seguenti:

- Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e all'agenitorialità, Mediazione Familiare e Spazio Neutro;
- Servizio di Educativa Domiciliare per minori;
- Rete e servizi per la promozione dell'Affido familiare e dell'Adozione;
- Servizi a ciclo diurno per minori;
- Rete dei servizi per la prima infanzia: Asilo Nido, Micronido e Sezione Primavera;
- Rete dei servizi per la prima infanzia: Centro ludico prima Infanzia;
- Rete di Servizi e Strutture di Pronto Intervento Sociale – PIS;
- Percorsi di Inclusione socio-lavorativa;
- Cure domiciliari integrate di I e II livello;
- Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di Noi;
- Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA;
- Altre strutture residenziali per disabili;
- Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
- Maltrattamento e violenza CAV;
- Interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche;
- Abbattimento barriere architettoniche.

CAPO 3 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Norme di riferimento

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 19 - Clausola di salvaguardia

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle eventuali nuove disposizioni normative in merito e le norme in esso contenute si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali, regionali o di Ambito.

Art. 20 - Regolamentazione di servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia, dalla normativa nazionale e regionale di settore o ai bandi ed agli atti di volta in volta predisposti per l'erogazione di servizi ed interventi temporanei, finalizzati e/o specificatamente finanziati in base alle risorse stanziare ed alle disponibilità di Bilancio.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con quanto riportato nel presente regolamento; in particolare, il "Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica di cittadini

che richiedono prestazioni agevolate e/o aiuti economici”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 04/02/03, ed il “Regolamento per la disciplina degli interventi socio – assistenziali in favore dei minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre o figli di ignoti esposti all’abbandono”, approvato con DCC n. 26 del 5/2001, vengono sostituiti dal presente Regolamento.

Art. 22 – Utilizzo dei dati personali

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679), s’informa che il Titolare del trattamento dei dati per tutto quanto attiene le procedure per l’applicazione delle norme contenute del presente Regolamento è il Comune di Surbo. I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le attività connesse all’applicazione del presente Regolamento, nel rispetto degli obblighi di legge. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di accesso ai servizi/prestazioni/interventi di cui al presente Regolamento. I dati forniti nell’ambito delle procedure applicative del presente Regolamento saranno oggetto di trattamento mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario ai relativi adempimenti. E’ assicurata la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali il personale comunale preposto venga a conoscenza, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D. Lgs. n. 196/2003 eventualmente applicabili.